

## DETERMINA N. 4/25/DRS

### ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA PROMOSSA TRA PLINTRON ITALY S.R.L. E TELECOM ITALIA S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS

#### IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA l’istanza della società della società Plintron Italy S.r.l., del 19 giugno 2023 ed acquisita dall’Autorità in data 20 giugno 2023 con numero di protocollo 164180, con la quale la società ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. in materia di “*applicazioni di penali MNP (SLA1)*”;

VISTA la nota del 17 luglio 2023, protocollo n.190316, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha convocato le società (nel seguito anche “*le Parti*”) in udienza per il 5 settembre 2023 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTI i verbali delle numerose udienze svolte e, in particolare, quello del 2 luglio 2024 nel quale le *Parti* si dichiaravano disponibili ad una conclusione bonaria della lite insorta e l'operatore istante “*si impegna a conclusione delle attività connesse alla sottoscrizione dell'accordo, ad inviare la rinuncia all'istanza*”;

VISTA la pec del 27 marzo 2025 acquisita in pari data, protocollo n. 79401, con cui l'operatore Plintron Italy S.r.l. ha inviato la rinuncia all'istanza controversiale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il *Regolamento* sancisce all'art. 12, comma 2, che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

## **DETERMINA**

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra la società Plintron Italy S.r.l. e Telecom Italia S.p.A.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 marzo 2025

IL DIRETTORE  
Antonio Provenzano